



ANAS S.p.A.
COORDINAMENTO TERRITORIALE NORD OVEST
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N.50/2016.

Art. 1

OGGETTO: MIACQ010-19 Servizio di Gestione dell'Archivio dell'Area Compartimentale della Lombardia per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga di 1 anno a scadenza. (Codice CIG: 7916999241).

Art. 2

PUNTI DI CONTATTO

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
Ufficio Gare e Appalti n. telefono 02.82685254
pec: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it

Art. 3

IMPORTO DELL'APPALTO

Appalto di Servizi: L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 94.710,00.

Natura ed entità delle prestazioni:

Servizio di Gestione dell'Archivio dell'Area Compartimentale della Lombardia per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga di 1 anno a scadenza. (Codice CIG: 7916999241).

Servizi a corpo	Importo	€ 94.710,00
Oneri per la sicurezza	Importo	€ 675,00

Le prestazioni dedotte in appalto non sono subappaltabili.

Art. 4

TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Durata in giorni: 36 mesi

Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: *NO*

Lo sviluppo, l'articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec ct.nordovest@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



Art. 5

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n.50/2016 l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. ANAS procederà all'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse utilizzando, uno dei criteri individuati all'art 97 co. 2 - bis del D.Lgs 50/2016, e s.m.i., solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.

Art. 6

SOGGETTI CONCORRENTI: TIPOLOGIA E REQUISITI

Possono presentare istanza: tutti i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt.47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici interessati non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui:

- ❖ all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
- ❖ all'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001

né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione

Capacità economica e finanziaria

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:

- i. fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore a € 94.710,00;

Capacità professionale e tecnica

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:

- ii. elenco dei principali servizi eseguiti nel settore oggetto della gara effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati di cui almeno 1 di importo pari ciascuno almeno al 50% del valore dell'appalto;

Art. 7

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il giorno **06.07.2019** entro le ore **12:00**.

Le dichiarazioni verranno rese dagli operatori economici in base al “**Modello ANAS di Manifestazione di Interesse**” allegato al presente avviso sub allegato 1 e reperibile all’indirizzo internet <http://www.stradeanas.it/> sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi.

La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire:

Via PEC all’indirizzo: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it

La domanda ed eventuali allegati possono essere firmati digitalmente inserendo quale oggetto della mail “Coordinamento Territoriale Nord-Ovest – “**Manifestazione di interesse per MIACQ010-19**”.

La Manifestazione d’Interesse dovrà essere corredata dal documento di identità del/i sottoscrittore/i. Farà fede la sottoscrizione con firma digitale.

Art. 8

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e **non vincola** in alcun modo l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione.

Tutti gli elaborati progettuali, lo schema di contratto e ogni altro documento relativo al presente affidamento, compreso il presente avviso ed i relativi allegati, saranno reperibili sul sito <http://www.stradeanas.it/> sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi.

Gli operatori interessati dovranno provvedere alla celere **registrazione e abilitazione** al Portale Acquisti ANAS <https://acquisti.stradeanas.it>, entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse di cui al precedente punto 7, secondo le modalità e prescrizioni contenute nelle Istruzioni operative allegate al presente Avviso sub allegato 2 e reperibili all’indirizzo internet <http://www.stradeanas.it/> sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi.

Art. 9

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento GDPR, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. L’informativa relativa al trattamento dei dati potrà essere visionata sul sito istituzionale ANAS al seguente indirizzo: www.stradeanas.it – sezione privacy.

Art. 10

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato:

sul profilo del committente all'indirizzo (URL)

[http://www.stradeanas.it/sezione Fornitori / Bandi di gara / Awisi.](http://www.stradeanas.it/sezione_Fornitori/Bandi_di_gara/Awisi)

- Albo Pretorio Comune di Milano;
- Albo Stazione Appaltante sede di Milano dal 22.06.2019 al 06.07.2019;
- Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
- Sito Internet dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it

Il Responsabile Supporto amministrativo Gestionale
Dott.ssa Silvia Assunta Anna MEREU



Modello ANAS di dichiarazione allegato alla Manifestazione di Interesse per
Indagine di Mercato

ALLEGATO N. 1
(da compilare su carta intestata dell'impresa Interessata)

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
in qualità di Titolare /Legale Rappresentante /Procuratore dell'operatore economico

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____

n. tel.: _____ PEC _____

E' interessato alla partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto come:

(barrare la casella corrispondente alla forma dell'operatore economico)

- impresa singola
- capogruppo di un raggruppamento temporaneo
- mandante di un raggruppamento temporaneo
- consorzio o GEIE

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec ct.nordovest@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



- consorziata

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

(I soggetti interessati a partecipare sotto forma di RTI /Consorzio /GEIE dovranno rilasciare autonoma dichiarazione, rispetto i requisiti posseduti, tramite il presente formulario)

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Requisiti generali

- Di non rientrare in nessuna delle seguenti cause di esclusione di cui:
 - all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - all'art. 53 co 16-ter del D.Lgs 165/2001

Capacità economica e finanziaria

- di aver conseguito un fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato pari a € 94.710,00;

Capacità professionale e tecnica

- l'elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 50% del valore dell'appalto.

Firma del/i titolare/i, legale/i rappresentante/i
istitutore/i, procuratore/i

*(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario (art.38 co.3*

del D.P.R. n.445/2000) e timbro dell'operatore economico)¹

¹ Il procuratore allegnerà documento comprovante idonei poteri rappresentativi.



INDAGINE DI MERCATO - PROCEDURA TELEMATICA
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI ANAS
UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Per perfezionare la registrazione al Portale Acquisti di ANAS (di seguito anche solo "Portale"), è necessario accedere al sito <https://acquisti.stradeanas.it> e seguire le indicazioni opportunamente indicate alla sezione "AREA FORNITORE/ REGISTRAZIONE DOCUMENTI".

In caso di R.T.I./ConSORZI di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l'inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall'Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./G.E.I.E.

La registrazione dovrà avvenire entro il termine di presentazione della Manifestazione di Interesse indicato all'art. 7 dell'Avviso di Indagine di Mercato. Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito. È necessario che i concorrenti siano in possesso di una dotazione informatica minima, indicata nella sezione del Portale denominata "Verifica la configurazione HW e SW", accessibile dalla home page del Portale all'indirizzo <https://acquisti.stradeanas.it>.



FIRMA DIGITALE

Al fine di garantire l'autenticità e l'integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l'Offerta online, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID - ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38 comma 2 del D.P.R. 445/00 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6/6/2009 n. 129).

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Tale certificato di firma digitale dovrà essere utilizzato per sottoscrivere tutta la documentazione richiesta nella documentazione di gara.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.



Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Le manifestazioni di interesse positivamente selezionate riceveranno Richiesta di Offerta (RDO) per l'affidamento oggetto dell'indagine di mercato, direttamente tramite Portale Acquisti

I concorrenti potranno contattare il **numero 02-266002642** e richiedere l'assistenza dell'operatore dedicato ANAS per informazioni e supporto nell'utilizzo del Portale.



Area Compartimentale Lombardia

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 7, c. 3, del D. Lgs 626/94, come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. a della L. 123/07 e dall'art. 26, comma 5 del D.L.vo 81/08 e s.i. e c.)

N. atto affidamento (contratto d'opera)	...
Attività oggetto dell'atto di affidamento	Servizio di gestione Archivio dell'Area Compartimentale ANAS Lombardia, per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga a scadenza per 12 mesi
Importo base d'appalto	€ 94.710,00 di cui €675,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge
Aggiudicatario del servizio	...

INDICE

INTRODUZIONE	3
CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI	4
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	5
MODALITÀ D'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	9

INTRODUZIONE

L'art. 3 della L. 123/2007 e l'art. 26, comma 5 del D.L.vo 81/08, modificando l'art. 7, c. 3 del D.Lgs. 626/94, prevede l'elaborazione, da parte del Datore di Lavoro committente, di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**, che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Finora, era previsto che, nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d'appalto e d'opera, il Datore di Lavoro committente dovesse promuovere la cooperazione e il coordinamento mediante un'azione di reciproca informazione, al fine di eliminare i rischi correlati alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività e/o delle prestazioni di servizi. Con le vigenti modifiche di legge, tale disposizione è stata integrata con l'obbligo di elaborare il suddetto **Documento Unico**, con il quale devono essere indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

Trattasi, quindi, di un Documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, i quali, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.i. e c. per i Datori di Lavoro.

Rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3 della L. 123/2007 e dell'art. 26 del D.L.vo 81/08 i contratti di appalto e di subappalto nonché i contratti d'opera di cui agli artt. 1655, 1656 e 1677 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili, che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.L.vo n.81/2008 e s.c. e i.

**CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE
INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE
DERIVANTI**

Preliminarmente alla individuazione e valutazione dei rischi derivanti da interferenze e all'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione, sono stati effettuati incontri con il gestore del contratto, al fine di reperire le informazioni necessarie per identificare le attività previste dal contratto stesso e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Ciascuna attività è stata scomposta in fasi di lavoro e, per ciascuna fase, sono state raccolte le informazioni mediante una scheda appositamente predisposta, che si riporta in allegato al presente Documento.

Le informazioni reperite per ogni singola fase, riguardano: gli specifici luoghi/ aree di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la durata delle lavorazioni; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali utilizzati; la presenza contemporanea di personale della società committente e/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Quindi, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi conoscitivi presso le aree interessate dall'effettuazione delle varie attività, al fine di rilevare i fattori di rischio da interferenze eventualmente presenti.

Sulla base delle informazioni raccolte durante gli incontri con il responsabile dell'appaltatore, dal capitolato di appalto e durante i sopralluoghi, sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze e adottate le relative misure di prevenzione e protezione, distinte per ogni fase di attività.

**SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE**



ANAS S.P.A.
AREA COMPARTIMENTALE LOMBARDIA



Pag. 6 di 12

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO

Impresa prestatrice d'opera (ragione sociale)
Sede legale
Titolare della Ditta
Rif. contratto d'appalto
Durata del contratto	3 anni con opzione di proroga di 1 anno da parte di ANAS
Dirigente firmatario del contratto per conto della Committente	Dott.ssa Silvia Mereu – Dirigente Responsabile del Supporto Amministrativo Gestionale Area Nord Ovest
Referente per la verifica della corretta esecuzione del servizio (GD)	Dott. Michele Allegria – Responsabile Ufficio Affari Generali CTNO
Gestore del contratto per conto dell'impresa appaltatrice (GDApp)
Attività oggetto dell'appalto	Servizio di gestione Archivio dell'area Compartimentale ANAS della Lombardia
Descrizione attività¹	Come da Contratto
Orario di lavoro/turni	Come da Contratto
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti	❖ E' presente personale dipendente
Personale genericamente presente nei luoghi di azione	❖ Personale della Società Committente ANAS, che opera negli Uffici e presente nelle Sale riunioni e lungo le pertinenze dei fabbricati ;

¹ Come da contratto

ATTIVITÀ N. 1	SPOSTAMENTI A PIEDI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO E NELL'AREA ESTERNA (*)
Descrizione Attività	Spostamenti a piedi all'interno e all'esterno per raggiungere le aree di lavoro e di servizio di competenza.
Luoghi interessati	Tutte le aree interne ed esterne all'edificio di competenza
Orario di effettuazione	Variabile all'interno del normale orario di lavoro
Veicoli/ Macchine/ Attrezzature utilizzati	Furgone (in garage)/Ascensori
Sostanze/Preparati utilizzati	–
Materiali utilizzati	–

FASI	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
Circolazione all'interno del garage della Sede Compartimentale e delle relative rampe di accesso	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - autovetture dei dipendenti ANAS e automezzi di Ditte esterne	Incidenti: - Investimento e urti da parte di automezzi - Impatti tra automezzi - Scivolamenti, cadute accidentali	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE - Procedere dall'esterno e dall'interno a passo d'uomo - Impegnare le aree esterne dei piazzali solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti; - In caso di manovra in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile farsi coadiuvare da un collega a terra; - In mancanza di un sistema di segnalazione acustica di retromarcia sul mezzo, preavvisare utilizzando il clacson; - Camminare possibilmente sui marciapiedi e sui percorsi pedonali - Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra
Utilizzo impianti elevatori	- Presenza di personale di altri appaltatori che movimentano materiale	Caduta materiali: - Urti - Schiacciamento - Scivolamenti	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE Per il trasporto di materiali utilizzare esclusivamente l'impianto montacarichi quando non è utilizzato da altri soggetti

(*) Si rimanda al POS dell'appaltatore per la verifica delle procedure operative, valutazione rischi, ecc. per lo svolgimento dell'attività.

ATTIVITÀ N. 2	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO
Descrizione attività'	Confezionamento e trasporto di scatoloni
Luoghi interessati	Tutti i locali interni, (uffici, disimpegni, locali tecnici, ecc.), e le aree esterne di competenza, secondo contratto.
Orario di effettuazione dell'attività	Variabile all'interno del normale orario di lavoro.
Impianti tecnologici utilizzati	Ascensori interni
Veicoli/ Macchine/ Attrezzature utilizzati	Carrelli portapacchi di servizio con ruote e pianale/ Furgone (in garage)
Sostanze/Preparati utilizzati	-
Materiali utilizzati	Scatole e nastro adesivo per imballaggio

FASE	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
Movimentazione di materiali all'interno dei luoghi di lavoro	Presenza di altro personale - dipendenti ANAS e personale altre Ditte esterne;	- Urti a persone o cose - Caduta di oggetti - Scivolamento e intralcio	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE - Per il trasporto di scatoloni utilizzare esclusivamente l'impianto montacarichi; - Assicurare il materiale in modo che non possa cadere; - In caso si debba trasportare un carico su passaggi (rampe, scale, corridoi, ecc.) ad uso promiscuo, dare sempre la precedenza ai pedoni sopraggiungenti; - È fatto assoluto divieto al personale dell'impresa di utilizzare in qualsiasi modo il personale ANAS per lo svolgimento dell'attività.

Nota: Il committente richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformità attraverso la richiesta all'appaltatore/prestatore d'opera degli attestati di conformità e delle verifiche periodiche.

**MODALITÀ D'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO
DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Il presente documento, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Società committente e degli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, viene condiviso, in sede di riunione congiunta con il Gestore del contratto da parte del Committente, con il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi del Compartimento ANAS di Milano e con i responsabili degli appaltatori/prestatori d'opera coinvolti. **In tale sede, questi ultimi si impegnano a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano.**

Durante la riunione congiunta, inoltre, dovranno essere individuati, per ciascun soggetto coinvolto nelle attività oggetto dell'appalto, (Committente, Appaltatore e altri soggetti cooperanti), coloro che avranno il compito di vigilare e provvedere affinché tali misure siano correttamente applicate.

COSTI DELLA SICUREZZA

In generale, quando si parla di costi della sicurezza si fa riferimento ai seguenti due diversi tipi di costi :

- **Costi relativi alla sicurezza delle attività oggetto dell'appalto in sè e per sè considerate ;**
- **Costi derivanti dalla prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze** tra le attività dell'appalto e quelle del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in alcuni casi, le attività di terzi estranei non coinvolti dall'attività di lavoro, ma, in ogni caso, presenti a vario titolo nei luoghi di lavoro.

Rispetto ai costi relativi alla sicurezza delle attività oggetto dell'appalto in questione, “resta immutato l'obbligo per l'impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi specifici propri dell'attività svolta”, (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007).

Pertanto, a seguito delle precisazioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008, tali costi :

- devono essere indicati dall'appaltatore nell'offerta in maniera congrua e analitica per singole voci e sono a suo carico ;
- non possono essere oggetto di ribasso d'asta ;
- il committente deve valutarne la congruità “anche in quei casi in cui non si proceda alla verifica delle offerte anomale”.

Per quanto riguarda i “**costi derivanti dalla prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze**”, a seguito delle precisazioni fornite dalla stessa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008, essi:

- devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati e indicati nei bandi, tenendoli distinti dall'importo a base d'asta;
- non sono soggetti al ribasso;
- non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell'appaltante in caso di valutazione dell'anomalia dell'offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stessa Stazione Appaltante;

- se i DUVRI “dinamici” richiedono misure di sicurezza aggiuntive, il committente dovrà stimarne i costi e rimborsarli agli appaltatori; a tal fine il committente dovrà avere delle somme a disposizione per gli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza;
- va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i quali non sono state rilevate interferenze.

Stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze

La stima dei costi della sicurezza deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del DPR 222/2003 per gli appalti di lavori,

- a) gli apprestamenti (opere provvisoriale);
- b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, transennamenti, etc.);
- d) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- e) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per l’eliminazione o la riduzione del rischio individuato siano già previste nei POS/DVR delle ditte, tali misure non verranno conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze.

Inoltre, non verranno conteggiate le misure di prevenzione e protezione già previste nel DVR del committente, (es. DPI già in possesso del personale che effettua attività di supervisione e controllo presso i cantieri).

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state individuate le seguenti ‘voci’ di spesa per apprestamenti, dispositivi e, in generale, misure di prevenzione e protezione riferite alle attività che generano interferenza ed i soggetti destinatari del provvedimento:

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto la ditta appaltatrice è tenuta, in qualità di appaltatore-committente, a corrispondere gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri al subappaltatore. Il committente è tenuto a verificare che tali

somme vengano effettivamente corrisposte (attraverso la sottoscrizione di una “dichiarazione congiunta” da parte delle ditte).

Potrebbe, infine, verificarsi in fase di elaborazione di un DUVRI ‘dinamico’ o in corso di esecuzione del contratto, la necessità di modificare il DUVRI per mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, con una rideterminazione degli oneri della sicurezza per interferenze. A tal riguardo, il committente dovrà predisporre tra le somme a disposizione una ‘voce’ relativa ad imprevisti a cui poter attingere (voce: “eventuali spese extra”).

Misure di prevenzione e protezione per rischi da interferenze	Costo unitario (€)	Unità di misura	Quantità	Costo totale
1. DPI per esecuzione servizio presso cantiere ANAS:				
a. Scarpe antinfortunistiche	50,00	€/al paio	6	300,00
b. Guanti in lattice	0,05	€/cad.	500	25,00
2. Colonnine di delimitazione con catena per delimitazione area carico scarico furgone	25,00	€/cad.	2	50,00
3. Riunioni di cooperazione e coordinamento sicurezza.	100,00	h	3	300,00
TOTALE				675,00

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(DOTT. MICHELE ALLEGRIA)

IL RUP/GESTORE DEL CONTRATTO
(DOTT.SSA SILVIA MEREU)

VISTO:
IL R.S.P.P.
(ING. VITO DANIELE PISANI)

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI E FORNITURE

TRA

l'ANAS S.p.A., Società con Socio Unico (C.F. 80208450587), con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, 00185, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, codice fiscale 80208450587, partita IVA 02133681003, rappresentata da, autorizzata al presente atto giusta procura a rogito notaio, in data

- Stazione Appaltante -

E

l'impresa, con sede legale in (.....), ViaC.a.p., capitale sociale €....., iscritta nel Registro delle Imprese di Codice fiscale n.° , partita IVA....., rappresentata dain qualità di..... giusti poteri risultanti da [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del RTI costituito con l'impresa con sede legale in (.....), ViaC.a.p.iscritta nel Registro delle Imprese di con Codice fiscale n.°partita IVA.....(Mandante) e l'impresa con sede legale in (.....), ViaC.a.p.iscritta nel Registro delle Imprese di con Codice fiscale n.°partita IVA.....(Mandante)

- Appaltatore -

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore (nel prosieguo, unitamente denominati anche "Contraenti" o "Parti")

PREMESSO CHE

- A. la Stazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma del Responsabile del Coordinamento Territoriale Nord Ovest Prot. del .../.../....., l'avvio del procedimento concorsuale per l'affidamento del Servizio di gestione Archivio dell'Area Compartimentale ANAS Lombardia per 36 mesi, il cui importo complessivo a base d'appalto è pari ad € 94.710,00, di cui € 675,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- B. ANAS S.p.A., ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.], tramite il ricorso a gara telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.] aggiudicata con il criterio di cui al comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- C. all'esito dell'anzidetta procedura, è stata disposta dal Responsabile del Coordinamento Territoriale Nord Ovest, ai sensi dell'art. 32 co.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con provvedimento n. del .../.../....., l'aggiudicazione in favore di, comunicata ex art.76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a tutti i concorrenti, ivi compreso il predetto Aggiudicatario, con nota del .../.../....., prot. CDG-.....-P;
- D. l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016 in data .../.../..... con apposita determinazione ANAS Prot. CDG-.....-P, si può procedere alla stipula del relativo Contratto;
- E. l'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo complessivo di €....., di cui €675,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;
- F. (eventuale, in caso di R.T.I.) con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. in data .../.../..... per Dott. Notaio in, iscritto al

Collegio Notarile di, le Imprese e si sono costituite, ai sensi dell'art.48 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa, conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;

G. tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

Tutto ciò premesso, tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ANAS S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di "Gestione dell'Archivio ANAS dell'Area Compartmentale della Lombardia", secondo quanto meglio precisato nel presente Contratto e nei relativi allegati. Il dettaglio dei servizi da espletare è riportato nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto di *Servizi* - Parte Tecnica, *sub* lett. "...".

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati, in particolare del Capitolato Speciale di Appalto di *Servizi* - Parte Generale e delle relative Parte Tecnica.

ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

- a. Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in poi CSA) di Servizi – Parte Generale Edizione 31 luglio 2016;
- b. Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in poi CSA) di Servizi– Parte Tecnica;
- c. *(eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore)* la Procura Speciale prodotta dall'Appaltatore a comprova dei poteri di stipula;
- d. la Disposizione di aggiudicazione a firma del Responsabile del Coordinamento Territoriale Nord Ovest dell'ANAS S.p.A;
- e. la Determina di efficacia dell'aggiudicazione;
- f. *[eventuale]* le Dichiarazioni formulate dall'Appaltatore in sede di gara;
- g. *(eventuale, in caso di RTI)* il mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui allegato in originale o copia conforme all'originale sub lett. “_”;
- h. l'offerta economica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara, allegata al presente atto sotto la lettera “_”(in caso di aggiudicatario che ha prodotto offerta anormalmente bassa)unitamente alle Spiegazioni prodotte ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.50/2016;
- i. il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei Rischi interferenti redatto dal RUP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che si compone di n. atti ed elaborati;
- j. la garanzia definitiva – ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 - prodotta dall'Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente Contratto, qui allegata unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- k. polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del servizio e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

- l. [eventuale, ove siano richiesti requisiti particolari da comprovare] per soddisfare la richiesta relativa al possesso della capacità economica e finanziaria/tecnica di cui al punto III.2. ___, lett. _-) del Bando di gara, limitatamente a ___;
- m. (eventuale, in caso di avalimento) il contratto di avalimento stipulato tra l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.....

L'affidamento viene accettato dall'Appaltatore con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di Servizi – Parte Generale e Parte Tecnica.

ART. 4 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

L'importo massimo complessivo dell'affidamento, al netto del ribasso del ...%, per la durata di 3 anni, al netto dell'I.V.A., è pari ad €....., comprensivo di €675,00 per oneri della sicurezza. L'importo trimestrale da corrispondere sarà determinato dall'effettivo quantitativo del servizio offerto, in base ai costi unitari riportati all'art. 2 del CSA di Servizi – parte Tecnica, al netto del suddetto ribasso.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art.1664 co.1 cod. civ..

ANAS si riserva l'opzione di proroga del contratto, agli stessi termini e condizioni, per una durata di 1 anno.

Costituisce parte integrante del presente Contratto tutta la documentazione presentata in sede di gara a giustificazione dell'offerta economica presentata dall'Appaltatore. Tale documentazione è allegata in originale al Contratto sotto la lett

Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o aree di ANAS eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di carico, trasporto e scarico dalle sedi ANAS, o del Fornitore, e viceversa.

Qualora le prestazioni oggetto del presente Contratto ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni, il sistema di corrispettivo comprende anche i compensi relativi agli eventuali costi derivanti da rischi da interferenza individuati dal DUVRI allegato al presente Contratto alla lett. "....".

ART. 5 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALL'ESECUZIONE

Rientrano tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel corrispettivo di cui all'articolo 4 del presente Contratto, le prestazioni afferenti all'esecuzione del servizio di Gestione dell'Archivio ANAS dell'Area Compartimentale della Lombardia, così come meglio descritto nel CSA di Servizi – Parte Tecnica.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Contratto è fissata in 36 mesi a partire dalla data indicata nel verbale di consegna. ANAS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di prorogare la durata del Contratto per ulteriori 12 mesi ai medesimi prezzi e condizioni del presente Contratto, per un importo annuale netto pari a €.....

ART. 7 MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

7 a) Fatturazione

Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto di Servizi – Parte Generale.

Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche è riscontrabile nell'Elenco CUU delle Unità Territoriali e Centrali di ANAS è HRX8HX.

7 b) Termini di pagamenti

I pagamenti verranno effettuati trimestralmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di "ANAS S.p.A." della fattura elettronica trimestrale posticipata, emessa in base ai servizi di giacenza, ritiro, ricerca e consultazione effettivamente erogati nel corso del trimestre di riferimento.

7c) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dell'appalto, indicati nell'epigrafe del presente Contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del Contratto.

L'Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA di *Servizi* – Parte Generale, è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione all'ANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso, di cui al seguente codice IBAN:, esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

- a) Sig. - nato a.....il .././....., c.f.;
- b) Sig. - nato a.....il .././....., c.f.;
- c)

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. – DAA (Direzione Appalti e Acquisti) / APP e DAFPC (Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo) / Amministrazione, Bilancio e Fiscale, via Monzambano, n. 10 - 00185 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART. 8 RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Ai fini dell'esecuzione del Contratto l'Appaltatore ha nominato quale Responsabile del Contratto l'Ing./il Dott./Sig., nato a (....) il giorno (C.F.:). In caso di sua sostituzione, il nuovo Responsabile del Contratto potrà operare solo previo consenso espresso dell'ANAS.

ART. 9 VARIANTI

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli del CSA di *Servizi* – Parte Generale.

ART. 10 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

10 a) Termini.

Il Servizio dovrà essere eseguito per la durata di 36 mesi presso il luogo e secondo le modalità indicate nel CSA di Servizi Tecnica, allegato al presente atto sotto la lettera “_”. L'inizio delle attività sarà comunque effettuato mediante redazione del Verbale di Consegna.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato Capitolato Speciale di Appalto di *Servizi* – Parte Generale e Parte Tecnica ed alla normativa di riferimento.

10 b) Penali.

In caso di mancata esecuzione del servizio secondo i termini e le modalità stabilite nel presente Contratto e nell'allegato CSA di Servizi – Parte Tecnica, sarà comminata una penale, da detrarre dall'importo del corrispettivo trimestrale.

In particolare, sarà comminata una penale pari all'1‰ (1 per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno o frazione di ritardo della consegna della documentazione, rispetto alle tempistiche indicate all'art 2 del CSA, anche nel caso di ritardo nel primo ritiro e presa in carico della documentazione attualmente giacente presso l'archivio Italachivi con sede in via Cascina Nuova n°1, 20084 di Villa Maggiore Lacchiarella (Mi), presso centro logistico.

Ulteriori ed eventuali inadempienze contrattuali saranno comunque oggetto di applicazione di una penale entro il limite dell'1‰ (1 per mille) dell'importo contrattuale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando l'importo complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, ANAS ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e secondo le modalità di cui al CSA di Servizi – Parte Generale .

ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Entro 15 giorni dall'ultimazione della prestazione, è avviata la verifica di Conformità sulle prestazioni oggetto del presente Contratto, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi – Parte Generale.

ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate

nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n., emessa in data .../.../..... dalla compagnia, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la *sub* lett. " _.

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dal Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell'Appaltatore sono disciplinati dal CSA di *Servizi* – Parte Generale e dalla vigente normativa.

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 4.5 del CSA *Servizi* – Parte Generale /art. 4.6 del CSA *Forniture* – Parte Generale, ai sensi dell'art. 103 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le garanzia fideiussoria/polizza assicurativa prestata per la sottoscrizione del Contratto deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 13 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore tiene indenne l'ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per danni a persone, luoghi ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dall'ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche con riferimento ai danni derivanti dal danneggiamento o smarrimento della documentazione presa in carico e tenuta in giacenza presso i propri locali.

A tal fine l'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'appalto avente validità dalla data di stipula del Contratto e per tutta la durata dello stesso.

La predetta copertura è costituita mediante Polizza Car/Rct n.°, emessa in data .../.../..... dalla Compagnia - con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la sub lett. “_- per una somma assicurata pari all’ammontare del Contratto (€.....) [*l’importo della somma da assicurare può essere superiore all’importo del Contratto qualora sussistano motivate particolari circostanze che lo impongano*] e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi di €500.000,00 .

Sulle modalità di prestazione, gli oneri e gli obblighi derivanti delle coperture assicurative e di garanzia si rinvia integralmente a quanto previsto dal CSA di *Servizi* – Parte Generale e dalla vigente normativa.

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto di affidamento non può essere ceduto, ferme restando le previsioni di cui all’art.106, co. 1, lett. c) (2) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 15 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E’ vietato il subappalto, sotto qualsiasi forma, del Contratto, in tutto od in parte, a pena di risoluzione del Contratto stesso e di escussione della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l’esperienza di ogni altra azione che l’ANAS ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 16 AVVALIMENTO [EVENTUALE]

Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore si obbliga nei confronti di ANAS affinché l’impresa ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente l’Appaltatore medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra l’Aggiudicatario e l’impresa ausiliaria, allegato al presente atto sotto la lettera “...”.

Inoltre, ai sensi dell'art. 89 co.4 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere i seguenti compiti essenziali:

Infine, ai sensi dell'art. 89, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ANAS in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ..

Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di awalimento, la Stazione Appaltante risolve il Contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

ART. 17 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità al DUVRI allegato sub lett. "...", redatto da ANAS. Nel CSA di Servizi – Parte Generale, cui integralmente si rinvia, sono dettagliate le modalità di redazione e presentazione di tale documentazione.

L'Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 .

ART. 18 ATTIVITÀ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ E MONITORAGGIO FINANZIARIO

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel richiamato CSA di *Servizi* – Parte Generale.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ANAS può disporre la risoluzione del Contratto di appalto nei casi previsti dall'art. 108 comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. a) e b) del citato art. 108.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Contratto di appalto, ivi incluso l'Accordo Quadro, può essere risolto da ANAS, ai sensi dell'art. 108, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si considera altresì grave inadempimento che potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei casi previsti negli Artt. 1.3, 1.4, 1.6.2, 1.7, 1.9.1, 1.9.2, 1.12, 2.14.1, 2.14.4, 2.15.3, 2.15.6, 4.2, 4.4, 4.5 / 1.3, 1.4, 1.8, 1.10.1, 1.10.2, 1.13, 2.17.3, 2.17.3, 2.17.6, 4.2, 4.4, 4.5 del CSA di *Servizi/Forniture* – Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 cod. civ., nel medesimo CSA di *Servizi/Forniture* – Parte Generale e/o nel Contratto, nonché in caso di violazione dei principi del Codice Etico ANAS.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Stazione Appaltante non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore stesso con riferimento ad una o più fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice Etico e Modello Organizzativo;
- Doveri di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi – Parte Generale.

ART. 20 RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità previste dal CSA di Servizi – Parte Generale.

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dal Contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal comma 17 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non sussistano le condizioni che consentano di proseguire il Contratto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

ART. 21 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il Committente recederà dal presente Contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso,

l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

ART. 22 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Contratto competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC _____ di ANAS e all'indirizzo PEC _____ dell'Appaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilità per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, Foro di Milano.

ART. 24 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Contratto e i relativi allegati (capitolato generale e speciale d'appalto; elenco prezzi unitari; cronoprogramma) sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate.

Il presente Contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro.

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell'Appaltatore e vengono assolte direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l'Agenzia delle Entrate, cui l'Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, Anas S.p.A. sospende il primo pagamento a favore dall'Appaltatore.

Limitatamente all'imposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verrà assolta da Anas S.p.A. addebitando il relativo importo all'Appaltatore a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo.

Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

Per tutte le altre spese a carico dell'Appaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel Capitolato Generale di *Servizi*.

ART. 25 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso "ANAS S.p.A." e disponibile in rete sul sito <http://www.stradeANAS.it> nell'apposita sezione "*Corporate governance* - documenti societari".

L'Appaltatore è inoltre consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in ottemperanza al D.Lgs. n. 231/2001, anch'esso consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione ed i reati societari

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. si informa che i dati personali dell'appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le modalità di seguito dettagliate.

Titolare e Data Protection Officer (DPO). Il titolare del trattamento è ANAS S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato *pro-tempore*, contattabile all'indirizzo mail anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in Via Monzambano, 10 – 00185 Roma.

Il contatto del DPO è protezionedati@stradeanas.it.

Fonti e tipologia di dati:

- a) Dati Personali acquisiti direttamente dall'appaltatore. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
- b) Dati dell'appaltatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell'ambito della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. [*Eventuale in caso di affidamenti di servizi prestati da professionisti*] Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Finalità del trattamento. I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la successiva stipulazione del Contratto e per la sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:

- con riferimento all'espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;

- con riferimento alla stipulazione del Contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento all'esecuzione del Contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base al Contratto stipulato tra ANAS e l'appaltatore e alle norme di Legge.

L'acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al conferimento comporta per ANAS l'impossibilità di procedere alla stipula/esecuzione del Contratto.

Soggetti destinatari dei dati. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati dai seguenti soggetti:

- Soggetti riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualità di persone espressamente autorizzate da ANAS o in qualità di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS.
- Soggetti non direttamente riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all'indirizzo: datamanagerappalti@stradeanas.it

Conservazione dei dati

I dati personali resi dall'appaltatore per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo:

- a) illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di servizi connessi;
- b) non superiore a 10 anni dalla scadenza del Contratto per le procedure concorsuali non rientranti nelle categorie sopra individuate.

Diritti degli interessati. Il "Regolamento GDPR" (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti.

In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, l'appaltatore ha diritto di chiedere ad ANAS l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Appaltatore in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad ANAS apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica datamanagerappalti@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al DPO (Data Protection Officer), protezionedati@stradeanas.it

ART. 27 INTEGRAZIONI/PRECISAZIONI AL CSA DI SERVIZI/FORNITURE – PARTE GENERALE

Fermo restando quanto disciplinato dal CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale gli articoli di seguito indicati si intendono parzialmente modificati e/o integrati nel seguente modo:

1.12 - Tutela dei Dati

L'art 1.12 è da intendersi eliminato. La disciplina sul trattamento dei dati è integralmente riportata all'art. 27 del presente Contratto.

2.14 / 2.16 – Sicurezza

Ad integrazione dell'art. 2.14.1 (CSA Servizi), il RUP compie, su delega della Stazione Appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

2.18 (CSA Servizi) – Sospensione del servizio / 2.19 (CSA Forniture) – Sospensione discrezionale della fornitura

L'art. 2.18 (CSA Servizi) si intende integralmente sostituito come segue:

“La sospensione del Servizio permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione del Contratto. In ogni caso - e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore - la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione del Servizio.

La sospensione del Servizio può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. In tale evenienza, qualora la sospensione, o le

sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti da quantificarsi ai sensi del successivo comma 7.

Salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque sia la causa, non è dovuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Ove, successivamente all'inizio dell'esecuzione del Servizio, il regolare svolgimento del medesimo sia parzialmente impedito per cause imprevedibili o di forza maggiore, il DEC dispone la sospensione parziale del Servizio, dandone atto in apposito verbale. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a proseguire la parte del Servizio ancora eseguibile. La sospensione parziale del Servizio determina un differimento dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare della parte del Servizio non eseguito per effetto della sospensione parziale e l'importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo secondo il Programma cronologico.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del Servizio disposte per cause diverse da quelle sopra indicate, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 % e le spese generali nella misura del 15 % e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 %. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;*
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;*
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore*

reale, all'atto della sospensione, dei mezzi e strumenti esistenti nel luogo di esecuzione del Servizio accertati dal DEC;

- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.*

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione della ripresa dell'esecuzione a cura del RUP, il DEC provvede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni del Servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del Servizio. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione del Servizio ai sensi dei commi 1 e 5 della presente disposizione, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dello stesso, può diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. Tale diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del Servizio, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”.

L'APPALTATORE

ANAS SPA

APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le clausole contenute nei seguenti articoli: Art. 4 Importo dell'affidamento e invariabilità del corrispettivo; Art. 5 Oneri a carico dell'Appaltatore relativi all'esecuzione; Art. 7 Modalità di fatturazione, pagamento e tracciabilità; Art. 10 Termini per l'esecuzione delle prestazioni e penali; Art. 14 Responsabilità civile verso terzi e assicurazioni; Art. 20 Risoluzione del Contratto; Art. 21 Recesso dal Contratto; Art. 25 Foro competente; Art. 26 Spese di Contratto e trattamento fiscale.

Si approvano altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., la clausole contenute nei seguenti articoli del CSA di Servizi / Forniture - Parte Generale: 1.3 Osservanza di Leggi, Regolamenti e Norme; 1.4 CSA Servizi - Assicurazioni e garanzie / 1.4 CSA Forniture - Garanzie e Assicurazioni; 1.5 CSA Forniture - Responsabilità civile verso terzi e assicurazioni; 1.6 CSA Forniture - Pretese di terzi e clausola di manleva; 1.6 CSA Servizi / 1.7 CSA Forniture - Uso di Licenze, Proprietà Industriale, Commerciale, Brevetti e Copyright; 1.7 CSA Servizi/ 1.8 CSA Forniture Doveri di riservatezza, 1.8 CSA Servizi/ 1.9 CSA Forniture Variazioni; 1.9 CSA Servizi/ 1.10 CSA Forniture Subappalti; 1.10 CSA Servizi/ 1.11 CSA Forniture Codice Etico e Modello Organizzativo; 2.4 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi; 2.7 CSA Servizi/ 2.8 CSA Forniture Ricevimento delle Forniture; 2.10 CSA Servizi / 2.12 CSA Forniture Sorveglianza; 2.12. CSA Servizi Rappresentanza dell'Appaltatore / 2.12 CSA Forniture - Rappresentanza del Fornitore; 2.13 CSA Servizi / 2.15 CSA Forniture svolgimento delle attività; 2.14 CSA Servizi / 2.16 CSA Forniture Sicurezza; 2.15 CSA Servizi personale addetto al servizio / 2.17 CSA Forniture - Personale addetto alle prestazioni; 2.16 CSA Servizi Soggezioni particolari; 2.17 CSA Servizi / 2.18 CSA Forniture Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di Anas; 2.18 CSA Servizi Sospensioni del Servizio / 2.19 CSA Forniture - Sospensione discrezionale della

Fornitura; 3.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali; 3.3 Revisione prezzi; 3.4 Nuovi prezzi; 4.1 Responsabilità e danni; 4.2 Penali; 4.6 CSA Servizi / 4.7 CSA Forniture Cessione dei Crediti; 4.7 CSA Servizi / 4.8 CSA Forniture Riserve; 4.8 CSA Servizi / 4.9 CSA Forniture Contestazioni; 4.9 CSA Servizi / 4.10 CSA Forniture Imposte e tasse; 5.1 Risoluzione; 5.2 Procedimento di Risoluzione; 5.3 Recesso.

L'APPALTATORE

ANAS S.P.A.

Allegati:

- A) Capitolato Speciale di Appalto di Servizi/Forniture – Parte Generale Edizione del 31 luglio 2016
- B) [Eventuale] Procura del Procuratore Appaltatore
- C) [Eventuale] Dichiarazione dell'Appaltatore in sede di gara
- D) [Eventuale] Mandato di RTI
- E) [Eventuale] Contratto di Avalimento
- F) CSA di Servizi – Parte Tecnica
- G) Offerta economica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara
- H) DUVRI
- I) Garanzia definitiva unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016
- J) Polizza di responsabilità civile professionale
- K) Dichiarazione dell'Appaltatore di subappalto



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI SERVIZI
PARTE GENERALE

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 4454948 - [+39] 06 44700852

Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587



Edizione del 31 luglio 2016

Sommario

1	DEFINIZIONI E NORME GENERALI	5
1.1	Definizioni	5
1.1.1	ANAS S.p.A.	5
1.1.2	Rappresentanza di ANAS S.p.A.	5
1.1.3	Appaltatore	5
1.1.4	Responsabile del Contratto	5
1.1.5	Documenti contrattuali	5
1.1.6	DUVRI e PSC	6
1.1.7	Servizio	6
1.2	Difformità tra documenti contrattuali	7
1.3	Osservanza di leggi, regolamenti e norme	7
1.4	Assicurazioni e Garanzie	7
1.5	Pretese di terzi e clausola di manleva	8
1.6	Uso di licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti e copyright	9
1.6.1	Uso di licenze	9
1.6.2	Proprietà industriale e commerciale	9
1.6.3	Proprietà, copyright	10
1.6.4	Brevetti	13
1.7	Dovere di riservatezza	13
1.8	Variazioni	14
1.8.1	Variazioni richieste da Anas	14
1.8.2	Variazioni richieste dall'Appaltatore	15
1.8.3	Modifica soggettiva dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto	15
1.9	Subappalti	17
1.9.1	Subappalti	17
1.9.2	Responsabilità dell'Appaltatore per i subappalti	19
1.9.3	Pagamento dei subappaltatori	20
1.10	Codice etico e Modello organizzativo	21
1.11	Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell'Appaltatore	22
1.12	Tutela dei dati personali	22
2	ESECUZIONE DEL SERVIZIO	24
2.1	Obblighi dell'Appaltatore nell'espletamento del Servizio	25
2.2	Obblighi di Anas	25

2.3	Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio	26
2.4	Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi	27
2.5	Piano di Esecuzione del Servizio ICT	28
2.6	Imballo e trasporto delle Forniture	29
2.7	Ricevimento delle Forniture	29
2.7.1	Consegna	29
2.7.2	Verifica di conformità e accettazione della Fornitura	30
2.7.3	Non conformità – difetti	30
2.7.4	Prove e test per il Servizio di installazione	31
2.8	Verifica di conformità e presa in carico del Servizio	32
2.9	Archiviazione elaborati – Uso del sistema “Project Document Management”	32
2.10	Sorveglianza	33
2.11	Compiti della rappresentanza di Anas	33
2.12	Rappresentanza dell’Appaltatore	34
2.13	Svolgimento delle attività	34
2.14	Sicurezza	34
2.14.1	Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	34
2.14.2	Regole comportamentali per l’accesso e l’utilizzo dei sistemi informativi di Anas	37
2.14.3	Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole	38
2.14.4	Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di Anas	38
2.15	Personale addetto al Servizio	39
2.15.1	Generalità	39
2.15.2	Clausola sociale	41
2.15.3	Trattamento economico del personale	41
2.15.4	Tutela del personale e relative provvidenze	41
2.15.5	Prova degli adempimenti	41
2.15.6	Personale dei Subappaltatori	42
2.15.7	Orario di lavoro	42
2.16	Soggezioni particolari	42
2.17	Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di Anas	43
2.18	Sospensione del servizio	43
3	PREZZI CONTRATTUALI	44
3.1	Condizioni ambientali	44
3.2	Remuneratività dei prezzi contrattuali	44
3.3	Revisione prezzi	46
3.4	Nuovi prezzi	46
4	CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI	46

4.1	Responsabilità e danni	46
4.2	Penali	48
4.3	Modalità di fatturazione e pagamento	48
4.4	Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari	50
4.5	Cauzioni	50
4.6	Cessione crediti	52
4.7	Riserve	52
4.8	Contestazioni	53
4.9	Imposte e tasse	53
5	SCIoglimento DEL CONTRATTO	53
5.1	Risoluzione del Contratto	53
5.2	Procedimento di Risoluzione del Contratto	53
5.3	Recesso dal Contratto	54
5.3.1	Recesso ordinario	54
5.3.2	Recesso per fallimento dell'Appaltatore	55
5.3.3	Recesso per altre procedure concorsuali dell'Appaltatore	55

1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.1.1 ANAS S.p.A.

ANAS S.p.A. (nel seguito denominata "*Anas*" o *Stazione Appaltante*).

1.1.2 Rappresentanza di ANAS S.p.A.

Per "Rappresentanza di ANAS S.p.A." si intendono il Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito denominato anche "*RUP*") ed il Direttore dell'esecuzione del Contratto (di seguito anche "*DEC*"), cui competono le funzioni di cui all'art. 2.11.

1.1.3 Appaltatore

Per "Appaltatore" si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il servizio.

1.1.4 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell'Appaltatore, designato all'atto della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

1.1.5 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:

- a) Contratto / Accordo Quadro di appalto di servizi: Il documento in cui sono precisati l'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo disciplinano sul piano economico ed amministrativo.

- a) Elenco dei prezzi: documento che contiene i prezzi unitari delle componenti oggetto del servizio, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole prestazioni.
- b) Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportati la data di inizio e il termine finale delle attività, nonché le varie scadenze cui è soggetto l'Appaltatore nel corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto;
- c) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi – Parte Generale: Il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di servizi o l'Accordo Quadro.
- d) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi – Parte Tecnica, Capitolati Tecnici per singolo contratto applicativo (in caso di Accordo Quadro), contenenti le caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accettazione dei servizi forniti.
- e) Polizza fidejussoria: Il documento che garantisce Anas, in qualità di Stazione Appaltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato.
- f) Polizza assicurativa: Il documento che garantisce Anas, in qualità di Stazione Appaltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da corrispondere nei confronti dei terzi e/o di Anas stessa, derivanti dall'esecuzione del servizio.

1.1.6 DUVRI e PSC

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Il PSC è il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

1.1.7 Servizio

Con il termine "Servizio", si intende il complesso di attività, articolate ed organizzate, svolte dall'Appaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti, il cui scopo può essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attività di Anas), secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.

1.2 Difformità tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell'art. 1.1.5, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di Anas coloro della cui opera si avvarrà l'Appaltatore ai fini dell'espletamento del servizio ad esso affidato, intendendosi Anas del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra l'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

Il Contratto / Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Per tutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, l'Appaltatore deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto.

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima Anas alla risoluzione del Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

1.4 Assicurazioni e Garanzie

Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l'Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento delle proprie attività.

Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l'Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a produrre l'originale dell'appendice di dichiarazione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicurazione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell'esecuzione delle attività.

Resta comunque inteso che qualora l'Appaltatore non costituisca una garanzia in conformità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell'Appaltatore.

Durante l'esecuzione dell'appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all'art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresentanza di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, mediante l'emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell'affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

1.6 Uso di licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti e copyright

1.6.1 Uso di licenze

Qualora il Servizio sia espletato sulla base di una licenza, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Rappresentanza di Anas, per iscritto, le modalità del relativo utilizzo e ad utilizzarla secondo modalità tali da consentire l'esecuzione del Servizio in forma equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla Licenziante.

L'Appaltatore, a sue spese, è altresì obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto e a darne prova alla Rappresentanza di Anas.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo Anas, in nome proprio e dei propri Subappaltatori, e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne, contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto stesso.

L'Appaltatore si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti di Anas, salvo sempre il diritto di quest'ultima ad essere indennizzata dall'Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

1.6.2 Proprietà industriale e commerciale

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborati forniti dall'Appaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione del Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale registrato si intendono trasferiti in proprietà a Anas, la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a

qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall'Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta di Anas.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro e, a tal fine assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Anas.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto / Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso.

Anas si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, di richiedere all'Appaltatore di realizzare a propria cura e spese un prodotto che abbia caratteristiche analoghe a quello fornito o di acquisire, sempre a propria cura e spese, il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi, il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

1.6.3 Proprietà, copyright

Con l'accettazione del Contratto / Accordo quadro, l'Appaltatore riconosce ed accetta che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi, prodotti dall'esecutore e/o dai suoi ausiliari per Anas in esecuzione del Contratto/

Accordo quadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprietà di Anas, senza bisogno di ulteriori formalità, e quest'ultima ne potrà disporre liberamente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto dell'Appaltatore ad esserne riconosciuto autore.

Il diritto di proprietà di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere si intende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su qualunque supporto riportati, predisposti e consegnati dall'Appaltatore a Anas nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

E' fatto quindi divieto all'Appaltatore di utilizzare, concedere l'uso a terzi, vendere o concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione del Contratto /Accordo quadro.

In particolare, al di fuori dell'utilizzo dei summenzionati prodotti software e/o informatici in genere nell'ambito dell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo consenso scritto di Anas. Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di Anas, alla quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato d'accordo con Anas stessa.

In ogni caso l'Appaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da parte di Terzi dei diritti di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere, si impegna a darne tempestiva comunicazione a Anas stessa e a collaborare con quest'ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore utilizzi prodotti software allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di Terzi, l'Appaltatore garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dall'Appaltatore con espressa autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per Anas e si impegna a fornire adeguata informativa a quest'ultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso a tenere Anas manlevata e indenne rispetto a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo quadro. A tal fine Anas comunicherà per iscritto all'Appaltatore ogni eventuale azione promossa o pretesa avanzata nei confronti della stessa Anas.

Ferma restando la paternità dell'opera in capo all'Appaltatore, la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto /Accordo quadro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto/ Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro non solo per le finalità specificate nel Bando di Gara, nel Contratto / Accordo quadro e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecniche, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto /Accordo quadro che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante.

I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti i codici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto /Accordo quadro, indicando esplicitamente quali software di proprietà di Terzi sono stati eventualmente utilizzati. Tale consegna, che dovrà avvenire in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta della Stazione Appaltante, dovrà essere corredata dalla documentazione atta a rendere agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovrà essere completata con un lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i codici sorgenti del software sviluppato alla data.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto /Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del Contratto / Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporre senza alcuna limitazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente il Contratto / Accordo quadro ai sensi dell'art. 5.

1.6.4 Brevetti

Qualora, nel corso dell'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore sviluppi programmi e/o progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, Anas potrà richiedere all'Appaltatore, in alternativa:

- i. che l'Appaltatore ceda a Anas, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione e informazione necessaria affinché Anas possa ottenere il relativo brevetto;
- ii. che l'Appaltatore ottenga, in nome e per conto di Anas e a spese della stessa, il relativo brevetto.

1.7 Doveri di riservatezza

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo esplicito benestare di Anas stessa.

La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

Tutte le notizie relative alle attività comunicate da Anas o, comunque, apprese dall'Appaltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell'Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'esecuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in conformità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.

1.8 Variazioni

1.8.1 Variazioni richieste da Anas

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP, tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provvederà a comunicare all'Appaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l'Appaltatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, Anas comunica all'Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora l'Appaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica del servizio entro il limite del - 20% comunicate all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore.

In ogni caso, la Rappresentanza di Anas può disporre modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

1.8.2 Variazioni richieste dall'Appaltatore

L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di Anas, apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, all'oggetto del Contratto / Accordo quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati da Anas in relazione al servizio. Le variazioni non previamente autorizzate da Anas non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, con spese a carico dell'Appaltatore.

Eventuali variazioni al Servizio/Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere autorizzate da Anas e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1.8.1.

Qualora l'Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti ovvero modalità realizzative alternative, dovrà produrre una nuova documentazione da sottoporre all'approvazione di Anas che quindi potrà decidere di autorizzare o non autorizzare. Nel caso in cui Anas autorizzi quanto proposto dall'Appaltatore Anas potrà stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

1.8.3 Modifica soggettiva dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformità a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articoli 1.8.1. e 1.8.2 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all'Appaltatore ini-

ziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell'Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte dell'Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia (Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive integrazioni del 09/03/2016):

- stabilità ed autonomia dell'attività economica organizzata di cui all'art. 2112, comma 4°, c.c.;
- precisa definizione di struttura e dimensione;
- connessione della professionalità del personale addetto alla struttura con le attività del preteso ramo di azienda;
- autonomia organizzativa del ramo aziendale;
- funzione unitaria delle capacità professionali dei lavoratori che vi sono addetti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entità economica;
- che si tratti di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo;
- che l'attività economica organizzata in ramo d'azienda sia con o senza scopo di lucro;
- che l'attività che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sia, invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento;
- che il trasferimento consenta la conservazione dell'identità del ramo d'azienda ceduto;

- che i rapporti di lavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano;
- che l'alienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;
- che l'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza;
- l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ceduto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento;
- che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge;
- che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto siano più di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;
- che l'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore, ANAS, previa valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo caso ANAS procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

1.9 Subappalti

1.9.1 Subappalti

Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto.

Al momento del deposito del Contratto, l'Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto.

Anas provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all'originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto.

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l'affidamento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di sub-contratti restano vietati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora per l'impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91 comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l'accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facoltà di prorogare tale termine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l'esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave inadempimento agli obblighi contrattuali dell'Appaltatore.

Con riferimento ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ferma restando la responsabilità del progettista, è fatto divieto all'Appaltatore di avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

1.9.2 Responsabilità dell'Appaltatore per i subappalti

L'autorizzazione espressa al subappalto da parte di Anas non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Anas medesima e dei terzi, delle attività subappaltate.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Anas acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto.

Ai sensi dell'art. 30, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro detto termine, Anas provvederà al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 1.8.2 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 30, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, Anas provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Anas del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

L'Appaltatore deve inoltre praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto, e di quanto altro previsto dal comma 14 del citato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016

L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Qualora, durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento, Anas accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con riferimento alle attività affidate in subappalto, l'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve porre in essere quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo dell'esecuzione dell'attività del Subappaltatore medesimo.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per Anas e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni da Anas subiti e non dà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere da Anas indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

L'affidamento delle attività da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del citato D.Lgs. n. 50/2016.

1.9.3 Pagamento dei subappaltatori

Anas provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto direttamente nei confronti dell'Appaltatore che, a tal fine, è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, Anas si riserva il diritto di sospendere il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

In deroga a quanto sopra, Anas procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora:

- a) in sede di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dimostri che il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa secondo la definizione di cui all'art. 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo consenta.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore comunica alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potrà avvenire prima della maturazione del diritto dell'Appaltatore al pagamento della fattura ai sensi dell'art. 4.3, in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto.

In applicazione della Legge sulla tracciabilità dei Flussi finanziari, l'Appaltatore dovrà indicare a Anas i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo del personale preposto alla gestione dello stesso.

1.10 Codice etico e Modello organizzativo

L'Appaltatore è consapevole che Anas ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione e i reati societari.

Egli è altresì consapevole che Anas, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.stradeanas.it nell'apposita sezione "*Corporate governance* - Documenti societari" e costituente parte integrante del suddetto Modello.

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nel medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta ivi indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto e di tutti i principi, norme e regole richiamati nel Codice Etico.

1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a Anas eventuali variazioni, che intervengano durante la validità del Contratto / Accordo quadro, nella composizione societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto / Accordo quadro.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto /Accordo quadro.

1.12 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali*», i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito e/o in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono da Anas raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;

- l'Appaltatore ha la facoltà di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lgs 196/2003.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è Anas.

I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato dall'Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

Si informa altresì che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) c) del "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Nel rispetto dell'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D. Lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, Anas si vedrà costretta a revocare l'aggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui Anas debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all'appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc...) ai soli fini dell'adempimento delle prestazioni del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS S.p.A., al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui l'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento, Anas si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto mediante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadempimento.

2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Obblighi dell'Appaltatore nell'espletamento del Servizio

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità nazionali, vigenti alla data dell'espletamento del servizio medesimo.

L'Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per l'ottenimento dei quali l'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l'esecuzione del Contratto / Accordo quadro devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento del Servizio saranno effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi, salva la possibilità di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie, le eventuali apparecchiature, prodotti *hardware*, licenze di prodotti *software* necessari all'espletamento del Servizio nonché i mezzi di trasporto e sollevamento.

A tal fine, l'Appaltatore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumentazione, *software*, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio; il materiale utilizzato dall'Appaltatore dovrà essere tenuto in buono stato di efficienza e non costituire fonte di pericolo per l'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276.

2.2 Obblighi di Anas

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

In particolare, Anas provvede alla nomina di soggetti che seguiranno l'esecuzione del contratto. La direzione di tale esecuzione è affidata al RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al successivo punto 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2.3 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio

Il Programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni fase del Servizio, le date di espletamento del medesimo.

Il Programma cronologico del Servizio (o dell'insieme dei servizi che costituiscono l'oggetto del Contratto / Accordo quadro) è elaborato sulla base di quanto stabilito nella Specifica Tecnica, considerando che possono essere richiesti servizi con caratteristiche diverse che non sempre hanno una medesima modalità di svolgimento.

Il Programma cronologico approvato da Anas ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indicati e connessi al raggiungimento di specifici risultati.

Nel concordare termini e scadenze, l'Appaltatore ha tenuto debitamente in conto tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto / Accordo quadro ed in particolare alla eventuale necessità di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori e con le strutture di Anas.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvati dalla Rappresentanza di Anas, potranno essere applicate le penali secondo quanto previsto nel Contratto.

Ove per effetto delle variazioni di cui all'art. 1.8 si determinino variazioni nell'entità di alcuni servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica autorizzazione di Anas, congruamente differiti.

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati i seguenti termini contrattuali, il cui significato è di seguito precisato:

- Inizio Programma Cronologico (IPC): *coincidente con la data di stipula del Contratto o, nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delle attività;*
- Presa in Carico del Servizio (PCS), per ogni singolo servizio attivato: *coincidente con il momento in cui l'Appaltatore può effettivamente avviare l'erogazione dello*

specifico servizio, a valle delle eventuali attività di presa in carico avviate subito dopo l'IPC.

Il Piano cronologico può prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singoli servizi oggetto del Contratto.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente sottoscritti dalle Parti, con l'esplicita indicazione della conclusione di tutte le attività/fasi previste, della consegna di tutti i prodotti, l'eventuale trasferimento di conoscenze e l'esito finale; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini contrattualmente previsti, intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative a non soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualità, ecc) previsti nella Specifica tecnica ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel successivo articolo 4.1.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del Servizio.

2.4 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione di un Servizio, determinati da una o più delle cause non imputabili all'Appaltatore, di seguito elencate, l'Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:

- a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, ecc, mentre a questa fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;
- b) opere ed attività che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto / Accordo quadro, sono strumentali all'esecuzione del servizio e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore l'inizio delle attività alla data prevista nel Programma Cronologico;
- c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di Anas, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, la Rappresentanza Anas definirà – entro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attività, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo termine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Contratto, richiedendo in ogni caso all'Appaltatore la ripianificazione e l'emissione del Programma Cronologico delle attività che sarà verificato dalla Rappresentanza di Anas e se ritenuto congruo, approvato.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, Anas ha la facoltà di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel Programma Cronologico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio rispetto ai termini contrattuali, se non espressamente concordati con Anas o da quest'ultima richiesti per iscritto. In particolare, l'esecuzione anticipata del Servizio potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.

2.5 Piano di Esecuzione del Servizio ICT

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi – Parte Tecnica, l'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che costituisce il riferimento per le modalità di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l'indicazione del corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in particolare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. In particolare, il Piano dovrà sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi, approfondendo maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di approfondimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano già completamente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sarà oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la durata di esecuzione del Servizio.

2.6 Imballo e trasporto delle Forniture

Nel caso in cui l'oggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti, l'Appaltatore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di destinazione, lo scarico e la movimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché la conservazione e la custodia della stessa.

Per consentire l'identificazione del materiale oggetto della Fornitura, sarà resa disponibile, all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con l'elenco di quanto contenuto nell'imballaggio stesso.

Le modalità di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite dall'Appaltatore tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati (accessibilità, viabilità, condizioni atmosferiche ecc.). L'eventuale sub-fornitore commissionato dall'Appaltatore per il trasporto deve essere adeguatamente informato della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati (accessibilità, viabilità, condizioni atmosferiche ecc.).

Il DUVRI o PSC, laddove allegato al Contratto di appalto, dovrà essere consegnato materialmente dall'Appaltatore al sub contraente trasportatore, assicurandosi che le informazioni ivi contenute vengano da quest'ultimo adeguatamente rispettate nella fase di consegna e scarico della Fornitura. Anas si riserva la facoltà di non accettare la Fornitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato informato dei contenuti del DUVRI o PSC.

L'Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della Strada, i Regolamenti regionali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari.

2.7 Ricevimento delle Forniture

2.7.1 Consegna

L'Appaltatore è obbligato a consegnare l'intera Fornitura, unitamente agli eventuali accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto. Non sono ammesse le consegne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di Anas.

Se non diversamente disposto nel contratto, la Fornitura s'intende resa franco destino, con le attività di scarico a cura e spesa dell'Appaltatore, che ne risponde in modo pieno ed esclusivo.

Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro osservato dal personale di Anas, dando al destinatario un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea, l'Appaltatore avrà l'obbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla Rappresentanza di Anas, le generalità ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il quale dovrà contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli adempimenti di propria competenza.

2.7.2 Verifica di conformità e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con esito positivo la verifica di conformità compiuta da Anas sulla quantità e qualità della Fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di Anas e, più in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie del Fornitore.

L'accettazione della Fornitura sarà normalmente effettuata sulla base dei seguenti controlli, fermo restando che nella Specifica Tecnica possono essere specificati altri in sostituzione o integrazione.

- esito favorevole della verifica di conformità, svolta secondo quanto previsto dalla normativa specifica e quanto ulteriormente indicato nella Specifica Tecnica;
- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/accompagnamento, per ciò che riguarda quantità, codici, documentazione allegata (manuali, certificazioni ecc.), e in particolare ai fini della conformità a quanto fissato contrattualmente e dalla vigente orma in materia;
- verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed evidenza a cura del fornitore, del relativo Certificato o Dichiarazione di Conformità alle specifiche norme europee;
- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi anche dopo l'apertura degli imballaggi.

Anas si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.

2.7.3 Non conformità – difetti

In caso di non conformità della Fornitura alle prescrizioni di Anas o di danneggiamento della stessa immediatamente rilevabili, Anas potrà rifiutare i prodotti non conformi o danneggiati, e il Contratto s'intenderà in tutto o in parte ineseguito, con l'obbligo dell'Appaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei prodotti rifiutati. Il Fornitore dovrà effettuare la sostituzione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La richiesta di sostituzione sarà effettuata da Anas, con comunicazione scritta, contenente la descrizione dei difetti, delle difformità e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1495, c.c., eventuali vizi e/o mancanza di qualità non apparenti, rilevati durante il normale uso, potranno essere denunciati all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta. Anas, a propria discrezione, potrà richiedere all'Appaltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione o sostituzione restano a totale carico del Fornitore.

Anas potrà effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterrà necessarie e/o opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al fine di accertare che i requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano a quelli richiesti nel contratto, ovvero che i relativi valori siano compresi nell'intervallo di tolleranza ammesso.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualità inferiore rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a quelle pattuite, Anas, a propria esclusiva discrezione, potrà accettare la Fornitura, richiedendo, ai sensi dell'articolo 1492 del c.c., un'equa riduzione di prezzo, commisurata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel contratto, ovvero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1494 del c.c.

2.7.4 Prove e test per il Servizio di installazione

L'Appaltatore, dopo aver completato l'installazione provvederà, sotto la propria esclusiva responsabilità, all'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale riguardo si rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazioni.

Con particolare riferimento allo sviluppo del software, Anas intende porre in atto, in forma sempre più ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing (AST) durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. In questa ottica Anas potrà direttamente utilizzare, o richiedere all'Appaltatore di utilizzare, specifici software di controllo finalizzati a valutare la rispondenza del software sviluppato

dall'Appaltatore ai requisiti di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o nella documentazione aggiuntiva.

2.8 Verifica di conformità e presa in carico del Servizio

Il Servizio si intende accettato e preso in carico da Anas solo dopo il positivo superamento della verifica di conformità, aventi ad oggetto la rispondenza del Servizio alle Specifiche Tecniche, e, più in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie dell'Appaltatore.

2.9 Archiviazione elaborati - Uso del sistema "Project Document Management"

Anas si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'utilizzo del proprio sistema "Project Document Management" (PDM), in forma gratuita durante il periodo di validità del contratto, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito) prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto.

Anas potrà effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validità del contratto mediante una "Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la consegna dei documenti".

A far data dalla suddetta richiesta:

- a) per la consegna dei documenti l'uso del sistema PDM diventerà, per l'Appaltatore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti da quel momento in poi;
- b) l'Appaltatore non dovrà più consegnare i documenti in forma cartacea, pertanto una modalità differente rispetto a quella prescritta al precedente punto (es. l'invio del documento mediante email o in forma cartacea, ecc.) non sarà considerata una consegna effettuata con le implicazioni che ciò potrà comportare.

Operativamente, l'Appaltatore dovrà alimentare il Sistema PDM di Anas inserendo le informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i relativi documenti; Anas fornirà le indicazioni operative di dettaglio per lo svolgimento di tale attività coerentemente con la "Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la consegna dei documenti".

2.10 Sorveglianza

Anas ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di Anas, la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da Anas stessa nel corso dell'espletamento del Servizio, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto espletamento del Contratto e la conformità del servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

2.11 Compiti della rappresentanza di Anas

La rappresentanza di Anas per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto è esercitata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio o tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate da Anas nel corso dell'esecuzione del Servizio.

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto ed al Responsabile del Procedimento di Anas dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio.

2.12 Rappresentanza dell'Appaltatore

Al "Responsabile Contratto", come definito all'art. 1.1.4 del presente Capitolato, competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L'Appaltatore non può proporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se non previo gradimento di Anas e deve provvedere immediatamente e senza oneri per Anas alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Anas gli comunichi il venir meno del gradimento. Si conviene, altresì, che il rappresentante dell'Appaltatore, o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro assenza.

2.13 Svolgimento delle attività

Nulla sarà dovuto all'Appaltatore per eventuali interferenze dovute alla contemporanea esecuzione di attività ad opera di altri appaltatori e/o di Anas stessa.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali e tutti i mezzi e strumenti di proprietà di Anas, comunque interessati dal servizio, e a provvedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione ad Anas e dovrà prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di Anas e previo accertamento dei danni e specifico benessere da parte di Anas stessa.

Anas si riserva in ogni caso la facoltà di accettare le riparazioni o ripristini subordinatamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per l'esecuzione dei quali l'Appaltatore medesimo dovrà fornire tutta la necessaria assistenza.

2.14 Sicurezza

2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, Anas, qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sarà aggiornato da Anas in caso di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo dell'Appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ove applicabile, l'Appaltatore è obbligato ad osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al Contratto.

L'Appaltatore, prima di procedere all'esecuzione dell'appalto, sulla base della propria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potrà proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI. Tali proposte di integrazione, una volta valutate da Anas, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI definitivo che verrà allegato al Contratto d'appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua delle specifiche tecniche.

Il PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accettazione ed inviati a Anas dal datore di lavoro dell'Appaltatore, dall'impresa affidataria in caso di Consorzio o RTC.

L'Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dell'idoneità Tecnico professionale, a trasmettere ad Anas la documentazione di cui all'allegato XVII del Dlg. 81/08, e a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Prima dell'inizio delle attività l'Appaltatore, e comunque tutte le imprese esecutrici delle prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Laddove è previsto il PSC, prima dell'inizio delle prestazioni Anas comunica alle ditte incaricate dei lavori il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

L'Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell'inizio delle prestazioni, deve:

- a) consegnare al Coordinatore per l'esecuzione copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano Operativo di Sicurezza (POS), predisposto dallo stesso Appaltatore e complementare al PSC; l' Appaltatore deve inserire all'interno del POS, l'elenco nominativo dei referenti per la sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi ruoli.
- b) consegnare al Coordinatore per l'esecuzione apposita dichiarazione in cui si evinca il nominativo del soggetto preposto alla funzione di Responsabile della Gestione dell'Emergenza in cantiere e del suo Sostituto e la loro dichiarazione di conoscenza dei compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsabile ed il suo sostituto dovranno esibire l'attestato di frequenza ad un adeguato corso di formazione per addetti antincendio come previsto dal D.M. n. 64 del 10/03/98;
- c) inviare a Anas la vigente Visura camerale attestante l'iscrizione presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Anas si riserva la facoltà di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Resta in ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano l'Appaltatore dalla piena e completa responsabilità che gli compete.

Il personale dell'Appaltatore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mobilità all'interno degli immobili di Anas. Lo stesso sarà inoltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge 136/2010, di un tessera di riconoscimento, da esibire durante l'esecu-

zione dei lavori, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione della Stazione Appaltante.

Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che operano eventualmente nell'appalto, dovranno necessariamente partecipare a tutte le riunioni di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali riunioni avrà lo scopo di definire:

- la programmazione delle attività.
- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dal Appaltatore al fine di migliorare la sicurezza.
- le modalità organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi.
- l'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del sito.

In caso di subappalto, il datore di lavoro dell'Appaltatore verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas una dichiarazione in cui attesta di aver verificato l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e b), del D.lgs. n. 81/2008. Nel caso di subappalto a Consorzi la verifica sarà limitata alle sole imprese consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTC la verifica verrà effettuata su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.

Laddove è previsto il PSC, il subappaltatore dovrà comunicare a Anas, il nominativo del proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avrà il compito di tenere i rapporti con il CSE.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, Anas ha facoltà di risolvere il Contratto di appalto ai sensi del successivo articolo 5 del presente documento.

2.14.2 Regole comportamentali per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi di Anas

L'accesso da parte di personale dell'Appaltatore e subappaltatore alla rete ed ai sistemi di Anas nonché l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer, reti, *software* di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc), sono ammessi

esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto e sono sempre vincolati al rispetto delle regole di uso "sicuro" stabilite da Anas, tra cui le seguenti regole comportamentali:

- a) l'accesso deve essere attuato nel rispetto dell'ambito assegnato e limitatamente alle componenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni strumentali all'espletamento dell'attività oggetto del Contratto;
- b) le credenziali per l'accesso ai sistemi sono strettamente personali, non devono essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le prescrizioni di Anas, comunicate al momento della loro consegna;
- c) l'eventuale casella di posta elettronica fornita da Anas sul server aziendale, se prevista per l'espletamento delle attività del Contratto, non deve essere utilizzata né nei confronti di interlocutori estranei alle attività oggetto del Contratto, né per attività estranee al Contratto (messaggi personali, etc.);
- d) in questi casi in cui sia prevista la classificazione dei documenti, gli eventuali messaggi *e-mail* contenenti dati che Anas classifica ad uso Ristretto, ammessi se finalizzati all'espletamento delle attività oggetto del Contratto, possono essere scambiati solo se protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittografia.

A tale scopo si rimanda anche al "Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)" che fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano applicazione nei servizi di cui si tratta.

2.14.3 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, Anas attua un monitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

In presenza di violazioni alle regole comportamentali, Anas si riserva il diritto di revocare, anche con effetto immediato, l'autorizzazione di accesso ai propri sistemi informativi/informatici per l'Appaltatore ed il suo personale.

Anas inoltre segnalerà alla competente Autorità Giudiziaria, quelle costituenti un'ipotesi di reato.

2.14.4 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di Anas

Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di Anas e/o all'accesso ai sistemi ed all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni di Anas facenti parte dell'ambito delle attività del Contratto, l'Appaltatore deve fornire ad Anas:

- a) Ai fini del perfezionamento del Contratto, la dichiarazione "Prescrizioni di Information Security per le terze parti", in conformità all'allegato 1;
- b) al momento della destinazione del proprio personale sulle attività, la dichiarazione sottoscritta di avvenuta formazione/informazione, per il proprio personale individuato e destinato ad operare nelle attività del Contratto / Accordo quadro, sulle norme per la sicurezza delle informazioni applicabili al Contratto / Accordo quadro stesso (impegni, regole comportamentali, tracciabilità e conseguenze);
- c) al momento dell'autorizzazione all'accesso per il personale dell'Appaltatore, la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza delle informazioni, sottoscritta dal personale individuato.

In assenza di tali adempimenti, non sarà possibile dare seguito all'autorizzazione di accesso ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e Anas si riserverà di risolvere il contratto d'appalto ai sensi del successivo art. 5.

2.15 Personale addetto al Servizio

2.15.1 Generalità

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Contratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro.

I lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio - assunti a tempo determinato o indeterminato dall'appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali Anas, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Appaltatore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò l'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione

risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetta Stazione Appaltante

A seguito di esplicita richiesta di Anas, l'Appaltatore dovrà comprovare la corresponsione, ai dipendenti impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi loro dovuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa.

L'Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per Anas - di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento del servizio.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà consegnare a Anas l'elenco del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali Anas- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro ("LUL") dei datori di lavoro.

L'Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identificazione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della Ditta di appartenenza.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In particolare è tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.

Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparecchiature Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento del servizio.

L'Appaltatore s'impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osserva una condotta irreprensibile.

2.15.2 Clausola sociale

Ove espressamente previsto nel Bando di Gara, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, in caso di cambio di gestione, l'Appaltatore ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

2.15.3 Trattamento economico del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l'espletamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. vigenti nel periodo di tempo nonché ai sensi dell'art. 23 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016 e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'Appaltatore è il solo responsabile dell'assolvimento degli obblighi predetti.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.

2.15.4 Tutela del personale e relative provvidenze

L'Appaltatore è tenuto a provvedere *alla* tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.15.5 Prova degli adempimenti

L'Appaltatore, ove Anas lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte di Anas non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

2.15.6 Personale dei Subappaltatori

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

2.15.7 Orario di lavoro

Le attività oggetto del Contratto / Accordo quadro verranno normalmente eseguite nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del personale Anas, salvo diversa previsione nell'offerta o nel Contratto.

Eventuali attività che, per ragioni di erogazione del servizio, dovessero essere eseguite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per l'Appaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto e regolato dal contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, l'Appaltatore intendesse effettuare le attività nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovrà farne richiesta con congruo anticipo a Anas.

Anas si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di accordare o meno l'esecuzione delle attività nell'orario di lavoro richiesto.

2.16 Soggezioni particolari

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano essergli comunque causate, anche all'interno eventualmente dei cantieri, dall'uso e dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di Anas o di terzi, nonché da servitù a favore di Anas o di terzi e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti.

2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di Anas

L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e comunque in modo da non ostacolare l'attività svolta direttamente da Anas e da altri Fornitori o Appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per il buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, l'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti Fornitori e Appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i lavori e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta di maggiori oneri e/o compensi da parte dell'Appaltatore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

I luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall'Appaltatore durante tutto il periodo di svolgimento delle prestazioni medesime.

2.18 Sospensione del servizio

Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il DEC ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate: 1) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime, 2) le prestazioni già effettuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

3 PREZZI CONTRATTUALI

3.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio, nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera e di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appaltate.

3.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comunque necessarie per l'esecuzione del Contratto sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nel Contratto / Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi, di cui al successivo art. 3.4. I prezzi dei servizi si riferiscono al Servizio reso, interamente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta regola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui è destinato.

Pertanto i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accordo quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di Anas, ed inoltre tutti quelli che anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali e coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini in esso previsti.

Con la firma del Contratto / Accordo quadro l' Appaltatore riconosce inoltre di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

Pertanto l'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alla prestazioni tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime, in particolare di:

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali;
2. tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore nei documenti tecnici;
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per l'esecuzione del Servizio;
4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell' Appaltatore;
5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla-osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni (ad es. permessi di lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, etc.) come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l' osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente;
6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;
7. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover provvedere - ai fini dello smaltimento, quale produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni - alla gestione dei rifiuti stessi conformemente alle vigenti normative.

Nel caso di prestazione di servizio ICT, i prezzi sono altresì comprensivi di:

- a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;
- b) altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell'Appaltatore;
- c) dell'installazione e configurazione del Servizio;
- d) ulteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalto.

3.3 Revisione prezzi

E' esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1664 c.c..

3.4 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validità del Contratto / Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da Anas mediante specifiche varianti al Contratto / Accordo quadro, nelle quali verranno stabiliti i nuovi elementi di costo da inserire ed i relativi nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio con l'Appaltatore. Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da Anas, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscrivere specifiche riserve. Laddove non vengano iscritte riserve, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4 CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 Responsabilità e danni

La responsabilità dell'Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose

di Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono compresi nelle responsabilità dell'Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal Contratto.

L'Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall'Appaltatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per Anas.

L'Appaltatore assume nei confronti di Anas la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto / Accordo quadro, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell'Appaltatore stesso e/o di Anas, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verificano, l'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi.

In ogni caso, l'Appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e provviste limitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell'Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere. In tale evenienza, l'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di Anas entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il DEC, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (precisando l'eventuale causa di forza maggiore), l'eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC.

Resta inteso che il risarcimento del danno è limitato alle spese sostenute e documentate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente importo

contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle spese generali come risultanti dall'offerta.

4.2 Penali

In caso di ritardo nell'completamento del servizio rispetto al termine finale previsto nel Contratto, l'Appaltatore dovrà corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

Il Contratto potrà altresì prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potrà comportare l'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comunque denominati, laddove l'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il servizio nel rispetto del termine finale.

E' espressamente fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, in aggiunta all'importo delle penali precisate nel contratto di appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

I relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all'Appaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte, della cauzione prestata.

L'importo della penale non potrà in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo del Contratto / Accordo quadro.

In particolare nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi saranno avviati mediante Lettere di attivazione, l'importo applicato a titolo di penale non potrà eccedere il 10% rispetto all'importo della singola Lettera di attivazione. In ogni caso gli importi cumulati per penalità non potranno eccedere il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Quando l'importo della penale ha raggiunto il limite del 10%, Anas ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

L'applicazione delle penali, non esime l'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

4.3 Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sarà regolato con la presentazione di fatture emesse dall'Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni (SAP mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto).

Il SAP dovrà essere redatto dall'Appaltatore sul modello predisposto da Anas; il SAP di ciascun mese (o della diversa periodicità stabilita nel Contratto) dovrà essere presentato dall'Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo.

Il SAP sarà approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Appaltatore. Il SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività, in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. L'Appaltatore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente all'ufficio di "ANAS S.p.A." che ha attivato il contratto – come indicato nell'Elenco CUU presente sul sito istituzionale - come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell'Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le "Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA" pubblicate sul sito istituzionale di "ANAS S.p.A.", www.stradeanas.it, alla voce "Fatturazione Elettronica"; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto/gara di interesse, il numero dell'ordine di acquisto, la specifica causale.

La fatturazione sarà effettuata secondo le modalità generali di seguito descritte che però potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in relazione alle specificità:

- tutti i servizi *task* chiavi in mano e tutti i servizi *task* saranno fatturati mensilmente sulla base dello stato di avanzamento;

- il servizi a misura saranno fatturati mensilmente sulla base delle effettive giornate erogate dalle diverse figure professionali.
- le forniture saranno fatturate sulla base dell'effettivo installato, accettato da Anas con opportuno verbale.

4.4 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità.

In caso di contestazione da parte dell'ANAS i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità del Servizio e dell'accertamento della regolarità del Servizio stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al medesimo vengono riconosciuti all'Appaltatore, a partire dal citato termine, gli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002 e s.m.i..

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti finanziari relativi all'attività oggetto del Contratto, devono essere effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando uno o più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., pena la risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile.

Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di Anas nonché, ove previsto dalla legge, il corrispondente codice unico di progetto (CUP).

I pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che l'Appaltatore comunicherà nelle modalità di cui sopra.

4.5 Cauzioni

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà costituire ed inviare a Anas apposita fidejussione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Contratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;
- del risarcimento a Anas dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- di tutte le obbligazioni che fanno capo all'Appaltatore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;
- del risarcimento a Anas delle maggiori somme che questa avesse eventualmente pagato in più durante l'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Appaltatore a Anas, al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/ di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia avvalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto a Anas di risolvere in danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

4.6 Cessione crediti

Previa espressa accettazione di Anas, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità ad Anas della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. – DAA (Direzione Appalti e Acquisti) e Direzione CFO (Chief Financial Officer) / Amministrazione, via Monzambano n.° 10 – 00185 Roma, indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione nei confronti di ANAS S.p.A..

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione è subordinata all'approvazione espressa – da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – di Anas S.p.A., che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'opponibilità della cessione medesima nonché l'effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.p.A. potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del presente Contratto.

4.7 Riserve

Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il Servizio.

Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere che l'Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa.

Non esplicando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

4.8 Contestazioni

Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in difetto di quest'ultima, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del medesimo è comunicata all'Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, in persona del Responsabile del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.

4.9 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio saranno a carico del Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

5 SCIoglimento del Contratto

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto, ivi incluso l'Accordo Quadro, può essere risolto da Anas, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

5.2 Procedimento di Risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 e al Contratto nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza di Anas, provvederà a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l'Appaltatore dovrà fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione.

Ove l'Appaltatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di Anas le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto.

Anas potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; Anas avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore Anas avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

5.3 Recesso dal Contratto

5.3.1 Recesso ordinario

E' in facoltà di Anas, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare ad Anas i servizi eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle

prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguito calcolato ai sensi di quanto previsto dall'art. 109, co. 2 D.Lgs. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

5.3.2 Recesso per fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto/Accordo quadro può essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita l'A.N.AC.. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.

5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali dell'Appaltatore

Anas si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso l'Accordo Quadro, secondo le modalità e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto capoverso, del precedente articolo 5.3.1, qualora rilevi che l'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.3.2.



ANAS S.p.A.
AREA COMPARTIMENTALE LOMBARDIA
Via Corradino d'Ascanio 3, Milano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CSA) - Parte Tecnica

**Servizio di gestione dell'Archivio ANAS
dell'Area Compartimentale della Lombardia**



INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Capitolato	3
Articolo 2 - Modalità di esecuzione del servizio.....	4
Articolo 3 - Ammontare dell'appalto e riepilogo dei servizi	6
Articolo 4 - Requisiti di carattere tecnico	7
Articolo 5 - Caratteristiche del deposito.....	8
Articolo 6 - Sistema Informatico a supporto del servizio.....	9
Articolo 7 - Personale addetto.....	10

Art. 1 - Oggetto del Capitolato

L'oggetto dell'appalto è l'organizzazione e la gestione dell'archivio dell'Area Compartimentale della Lombardia per una durata di mesi 36 (trentasei), salvo proroga di ulteriori 12 mesi a scadenza.

Il servizio dovrà articolarsi nelle seguenti operazioni che sono a totale carico dell'appaltatore e si intendono tutte compensate con i rispettivi corrispettivi di cui alla tabella dell'art. 3 del presente CSA.:

- Individuazione e classificazione delle serie documentali;
- Redazione del titolare;
- Codificazione;
- Definizione delle chiavi di archiviazione;
- Definizione delle unità di archivio.
- Data-entry su software specifico delle informazioni relative a ciascuna
- Etichettatura dei contenitori;
- Allocamento della documentazione sugli scaffali per un massimo di due cartoni sovrapposti;
- Consegna di copia del data-base di gestione dell'archivio sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (cd-rom).
- Alla scadenza del presente contratto, la messa a disposizione alla Ditta aggiudicataria della documentazione da prelevare, consentendone il ritiro.

Tali attività dovranno riguardare anche la documentazione ritirata presso l'archivio di ITALARCHIVI S.r.l. con sede in via Cascina Nuova n°1, 20084 di Villa Maggiore Lacchiarella (Mi), presso centro logistico, al fine di garantire che l'archiviazione di tutti i documenti avvenga mediante un unico software di gestione.



Il servizio di gestione dell'archivio, che prevede la consultazione e consegna della documentazione già acquisita oltre la ricezione ed archiviazione di nuova documentazione dell'archivio corrente, dovrà essere effettuato in conformità con le Leggi vigenti in materia di riservatezza delle informazioni e secondo le procedure di gestione stabilite nel piano di archiviazione, impedendo accessi non autorizzati.

Il servizio prevede:

- il ritiro e la presa in carico di tutta la documentazione di ANAS S.p.A. attualmente giacente presso ITALARCHIVI S.r.l. (circa 13.000 cartoni) con sede in via Cascina Nuova n°1, 20084 di Villa Maggiore Lacchiarella (Mi), presso centro logistico;
- le attività periodiche di presa in carico di nuova documentazione dalla Sede Compartimentale sita in Via Corradino d'Ascanio,3 – 20142 Milano;
- tenuta in giacenza/deposito di tutta la documentazione presso la Sede Ditta;
- il riordino su richiesta dell'indicizzazione di serie documentali;
- la gestione delle consultazioni sia presso la sede della Ditta appaltatrice che presso la Sede ANAS di Milano;
- l'aggiornamento e la fornitura periodica del data base agli uffici dell'ANAS S.p.A.

Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio

- La documentazione dovrà essere presa in carico e tenuta in giacenza presso i depositi dell'appaltatore, in contenitori (cartoni) il cui peso e dimensioni dovranno rispettare le normative vigenti;

- La presa in carico e la tenuta in giacenza sarà eseguita a mezzo di procedura informatizzata, attraverso supporto informatico, come specificato all'art.6 del presente CSA;
- Le operazioni dovranno essere svolte nella sede dell'appaltatore limitando le attività nelle sedi dell'ANAS S.p.A. a quelle strettamente necessarie all'espletamento del servizio (schedatura documentazione) e comunque senza interferire con le attività svolte dall'ANAS S.p.A. nelle proprie sedi;
- Ciascuna fase dell'intervento dovrà essere gestita consultando i responsabili dei diversi settori dell'Area Compartmentale che saranno indicati dalla Direzione dell'Esecuzione ANAS S.p.A. e che dovranno approvare le proposte conclusive elaborate dall'appaltatore;
- La ricerca e messa a disposizione dei documenti archiviati, nelle modalità previste nel presente CSA, dovrà avvenire entro il tempo massimo di 24 ore dal momento della richiesta.
- L'allocazione della documentazione sugli scaffali dovrà essere di un massimo di due cartoni sovrapposti;
- il ritiro e la presa in carico di tutta la documentazione di ANAS S.p.A. attualmente giacente presso ITALARCHIVI S.r.l. presso centro logistico (circa 13.000 cartoni), dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla data di consegna del servizio riportata nel Verbale di Consegna.

L'appaltatore resta responsabile della eventuale distruzione o smarrimento di documenti avvenuta durante le operazioni di gestione e dovuta a incuria o inadeguatezza del personale da essa impiegato. Il servizio di custodia dei documenti



dovrà essere coperto da polizza assicurativa contro i rischi: incendio, furto, recupero spese di ricostruzione documenti.

L'appaltatore dovrà fornire tutte le consulenze, le strutture, i mezzi, il personale e quant'altro necessario per il completo espletamento del presente servizio.

L'Appaltatore dovrà disporre di un recapito telefonico utilizzabile dalle ore 9:00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto e riepilogo dei servizi

I servizi oggetto del presente appalto vengono compensati a misura con pagamenti trimestrali posticipati come previsto all'art.7 del contratto, in base all'effettivo quantitativo delle movimentazioni e dei servizi eseguiti nel trimestre di riferimento.

Nei corrispettivi riportati di seguito si intendono compresi tutti gli oneri occorrenti per il perfetto espletamento del servizio di archiviazione. Nei costi unitari di cui al punto 1 della seguente tabella di riepilogo si intende altresì compreso ogni onere occorrente per il ritiro, la presa in carico e l'informatizzazione dei dati della documentazione di ANAS S.p.A. attualmente giacente presso l'archivio sito in ITALARCHIVI S.r.l. con sede in via Cascina Nuova n°1, 20084 di Villa Maggiore Lacchiarella (Mi), presso centro logistico. Pertanto il prezzo di cui al punto 4 della tabella di riepilogo si intende dovuto esclusivamente per la presa in carico di nuova documentazione dalla Sede Compartimentale di Via Corradino d'Ascanio n.3 – 20142 Milano.

L'importo complessivo lordo a base d'appalto, iva esclusa, per detti servizi per la durata di 36 mesi ammonta a lordi euro 94.710,00 (novantaquattromilasettecentodieci/00) secondo lo schema riepilogativo di seguito riportato, di cui euro 675,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.

L'opzione di rinnovo a scadenza per ulteriori 12 mesi è prevista ai medesimi prezzi unitari.

L'importo complessivo dei servizi al netto del ribasso del ...% si riduce ad €.....,...

Anche i relativi costi unitari, al netto della quota di oneri della sicurezza, sono pertanto ridotti della percentuale di ribasso pari al ...%.

#	Tipologia del servizio	Q.tà	Costo unitario (€/cartone)	Costo unitario oneri sic.zza	Costo unitario al netto oneri sic.zza	Costo triennale oneri sic.zza	Costo triennale al netto oneri sic.zza	Costo triennale lordo
1	Deposito medio mensile presso la Sede Ditta (n. cartoni al mese)	14.500	€ 0,16	€ 0,00	€ 0,16	€ 0,00	€ 83.520,00	€ 83.520,00
2	Ricerca, prelievo e messa a disposizione presso sede Ditta (n. cartoni annui)	500	€ 1,36	€ 0,00	€ 1,36	€ 0,00	€ 2.040,00	€ 2.040,00
3	Ricerca, prelievo e messa a disposizione presso sede ANAS (n. cartoni annui)	250	€ 5,42	€ 0,30	€ 5,12	€ 225,00	€ 3.840,00	€ 4.065,00
4	Presa in carico dalla Sede ANAS di nuova documentazione, compresa indicizzazione e fornitura scatoloni (n. cartoni annui)	500	€ 3,39	€ 0,30	€ 3,09	€ 450,00	€ 4.635,00	€ 5.085,00
TOTALE Importo a base d'appalto						€ 675,00	€ 94.035,00	€ 94.710,00
% Ribasso						n.a.	...%	...%
Importo ribasso						€ 0,00	€	€
Importo al netto del ribasso (Iva esc.)						€ 675,00	€	€
Iva 22%						€ 148,50	€	€
Importo al netto del ribasso (Iva incl.)						€ 823,50	€	€

Art. 4 – Requisiti di carattere tecnico

La ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:



- 1) certificazione di qualità ISO 9001:2008 (o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea) relativa alle attività previste nell'appalto e per i siti di conservazione della documentazione. In caso di RTI la certificazione (o la documentazione equivalente) dovrà essere posseduta da tutte le imprese;
- 2) certificazione di qualità ISO 27001:2005 (o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri) relativa alle attività previste nell'appalto e per i siti di conservazione della documentazione. In caso di RTI la certificazione deve essere posseduta dal raggruppamento nel suo complesso;
- 3) certificazione ISO 14001:2004 per i servizi di archiviazione comprensive dell'attività di sanificazione e di gestione informatizzata e di dati inclusa acquisizione ottica;
- 4) essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative di riferimento per lo svolgimento del servizio in oggetto;
- 5) avere nel proprio organico almeno un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni in possesso di Laurea o Diploma in ambito Archivistico.

Articolo 5 - Caratteristiche del deposito

Vista la tipologia specifica del servizio, che prevede ripetute consultazioni e ricerche di documentazione, i locali dell'Appaltatore da utilizzare per l'archiviazione dovranno essere ubicati all'interno o in prossimità della città di Milano e comunque entro un raggio di 25 km dalla Sede ANAS di Milano di Via Corradino d'Ascanio.

I suddetti locali saranno preventivamente visionati e accettati dalla Direzione dell'Esecuzione ANAS e potranno inoltre essere ulteriormente visionati dai

competenti organi della Soprintendenza Archivistica della Lombardia, che, in base al d.lgs. 42 del 2004, Codice per i Beni culturali e del paesaggio, avrà il compito di valutare ed autorizzare il trasferimento della documentazione.

La documentazione deve essere archiviata all'interno di un unico deposito, i locali devono essere adeguati per dimensioni ad accogliere la documentazione esistente e gli incrementi della durata contrattuale più l'eventuale rinnovo e dotati di tutti i sistemi ed impianti necessari per assicurare il livello di sicurezza fisica e logistica dei documenti in essi conservati.

Nello specifico, i locali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Essere dotati di certificato prevenzione incendio, Cat. 34, in corso di validità;
- Essere dotati di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per i servizi oggetto della gara;
- Essere adibiti all'esclusivo uso di deposito archivio. Nessun'altra attività dovrà interferire con le attività di deposito e custodia di archivi cartacei.

ANAS non sarà in alcun modo responsabile di eventuali furti, danneggiamenti, manomissioni che dovessero verificarsi in tali locali per qualsiasi causa, non esclusi gli incendi.

Art. 6 – Sistema Informatico a supporto del servizio

Il sistema informatizzato dovrà presentare le seguenti funzioni di base:

- catalogazione, indicizzazione e trascrizione dei titolari e relativi contenitori in formato elettronico;
- gestione presa in carico della documentazione con meccanismi che consentano la tracciabilità della stessa a partire dalla fase di prelievo della documentazione c/o gli archivi dell'ANAS S.p.A.;

- gestione logistica di deposito che consenta l'immediata rintracciabilità della documentazione custodita. attraverso la memorizzazione e successiva fruizione delle informazioni relative alla collocazione fisica dei documenti, al loro stato di consultazione nonché alle coordinate per una rapida ricerca in archivio;
- gestione di tutte le richieste, i rientri, le nuove archiviazioni e gli eventuali maceri della documentazione cartacea;
- il sistema dovrà consentire la creazione di archivi attraverso i più noti criteri di classificazione archivistici (gestione serie e gestione titolario);
- produzione di idonee statistiche sulla movimentazione dei documenti tramite la gestione delle ricerche e delle richieste di consultazione del documento;
- interazione con i sistemi in esercizio presso l'ANAS S.p.A..

Art. 7 – Personale addetto

L'Appaltatore dovrà designare personale idoneo allo svolgimento delle attività descritte nel presente CSA; inoltre, lo stesso dovrà condurre il servizio in completa autonomia, con l'organizzazione di proprie risorse e con gestione a proprio rischio.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi né tra ANAS e Appaltatore, né fra ANAS e le persone di cui l'Appaltatore si avvarrà per l'esecuzione del servizio, che dovranno essere ad ogni effetto diretti dipendenti dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore risponderà di tutte le conseguenze negative derivanti dalla cattiva esecuzione del servizio, sollevando l'ANAS da ogni responsabilità civile e penale per danni derivanti a persone o cose.



Entro dieci giorni dall'inizio del servizio l'Appaltatore comunicherà per iscritto l'elenco dei nominativi di tutto il personale impiegato, indicandone specificatamente le mansioni. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 48 ore.

Tutti gli addetti dovranno indossare adeguati indumenti di lavoro riportanti in modo chiaramente visibile la denominazione della ditta, nonché un cartellino con il proprio nominativo. Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi a tali divise per il personale impiegato, tessere di riconoscimento, distintivi ed ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

Lo stesso personale deve essere munito dall'Appaltatore di tutti i dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature necessarie per prevenire i rischi connessi alle attività di pulizia oggetto dell'appalto e deve aver ricevuto l'informazione e la formazione di cui al D.Lgs. n.81/2008.

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare apposita documentazione attestante gli avvenuti adempimenti di cui al D.Lgs, n.81/2008, indicando specificatamente i nominativi dell'addetto alla sicurezza, degli addetti al primo soccorso ed alle emergenze. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori dipendenti, restando l'ANAS sollevata da ogni responsabilità in ordine alle eventuali inosservanze delle norme medesime.

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione anche delle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.



La mancata applicazione delle leggi, regolamenti e disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori da parte dell'Appaltatore, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comporteranno l'avvio del procedimento di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, nei confronti del quale ANAS si riserva la rivalsa in danno.

Il personale dell'Appaltatore dovrà uniformarsi alle norme e disposizioni interne ANAS che regolano e disciplinano il movimento, il controllo e l'accesso delle persone agli uffici, magazzini, depositi e pertinenze degli immobili di ANAS

Il personale alle dipendenze dell'Appaltatore dovrà essere di gradimento ad ANAS, che si riserva la facoltà insindacabile di far sostituire i soggetti che ritenesse non desiderabili.

Tutti gli addetti dovranno lasciare immediatamente i locali al termine del servizio.

Non dovranno mettere disordine fra le carte, disegni e altri documenti, né devono aprire cassetti e/o armadi.

I dipendenti dell'Appaltatore dovranno assolutamente astenersi dall'utilizzare le apparecchiature presenti nei locali ove viene svolto il servizio, quali telefoni, computer, ecc.

Dovranno, inoltre, mantenere il segreto su fatti e/o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento di ANAS, delle quali abbiano avuto notizia o siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L' APPALTATORE

Per ANAS